

23/10/2024

Cerca
RICERCA AV.

Danno da menomazione della capacità lavorativa: sì alla prova presuntiva nei casi di grave invalidità

In materia di responsabilità medica, è stato stabilito che, se l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile la menomazione della capacità lavorativa ed il conseguente danno, il giudice può liquidare questa perdita patrimoniale con criteri equi utilizzando una prova presuntiva.

di La Redazione

Cass. civ., sez. III, ord., 22 ottobre 2024, n. 27353



Con la pronuncia in analisi, la Suprema Corte è tornata ad occuparsi di **responsabilità medica**.

La controversia approdata davanti ai Giudici di legittimità traeva origine dalla richiesta di risarcimento danni di una paziente nei confronti dell'azienda ospedaliera per gli errori commessi dal personale ospedaliero durante la sua nascita.

I giudici di merito, pur avendo accertato la responsabilità della struttura sanitaria e l'esistenza di un danno biologico permanente del 25%, derivante da gravi deficit di sviluppo all'arto sinistro e da altre complicazioni, **non riconoscevano alla paziente il risarcimento per la perdita della capacità lavorativa**.

Nel tentativo di ottenere una revisione della sentenza, la parte lesa aveva sostenuto che il suo danno avrebbe dovuto presumere un'impossibilità di lavoro futura, considerando le sue inclinazioni personali e un presunto reddito annuale superiore alla pensione sociale.

Stante il rigetto della Corte d'appello che riteneva le prove presentate non sufficienti a dimostrare la perdita effettiva della capacità lavorativa, la paziente presentava **ricorso in Cassazione**.

Nello specifico, la ricorrente evocava il principio della Suprema

Cass. civ., sez. III, ord., 22 ottobre 2024, n. 27353